

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

**L'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA  
E  
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e l'Autorità Nazionale Anticorruzione

**VISTO** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (*infra*, d.lgs. n. 231/2007) e, in particolare:

- l'articolo 6, che istituisce l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) e ne disciplina le relative funzioni;
- l'articolo 9 concernente lo scambio di informazioni e la collaborazione tra UIF e Autorità;
- l'articolo 10, comma 2, in base al quale, "*le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: [...] agli uffici della pubblica amministrazione*";
- l'art. 1, comma 2, lettera r), recante la definizione di "*pubblica amministrazione*";
- l'articolo 41 che disciplina gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei destinatari dello stesso

- decreto, nonché l’emanazione e il periodico aggiornamento di indicatori di anomalia volti ad agevolare l’adempimento degli obblighi di segnalazione;
- l’articolo 47, che disciplina i compiti dell’UIF in materia di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette;
- l’articolo 53, comma 4, che assegna all’UIF la verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione;
- l’articolo 54, che sancisce specifici obblighi di formazione del personale a carico dei destinatari delle norme antiriciclaggio;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni e integrazioni (*infra*, legge n. 190/2012) e, in particolare l’articolo 1, comma 2, che stabilisce che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione e ne disciplina poteri e funzioni per la prevenzione e il contrasto della corruzione e per la vigilanza sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico*”;

**VISTA** la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” con la quale la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” e, in particolare:

- l’articolo 19, comma 2, il quale stabilisce che i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione (*infra*, A.N.AC.);
- l’articolo 19, comma 15, il quale stabilisce che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1 della legge n. 190/2012 sono trasferite all’A.N.AC.;

**CONSIDERATA** la crescente attenzione che gli organismi internazionali rivolgono all’utilizzo dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione e, in particolare:

- il mandato che il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha ricevuto in più occasioni, negli ultimi anni, dal G20 affinché venga valorizzato l’utilizzo degli standard internazionali antiriciclaggio a fini di lotta alla corruzione;
- le “*Best Practices on the use of the FATF Recommendations to combat corruption*”, aggiornate dal GAFI nell’ottobre 2013, le quali invitano le Financial Intelligence Units e le autorità anticorruzione nazionali a collaborare per individuare e sviluppare parametri, fattori di rischio e indicatori utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione e per definire canali di comunicazione che consentano il reciproco scambio di informazioni;

**RITENUTO** opportuno fissare criteri e modalità di collaborazione tra UIF e A.N.AC., nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, per assicurare il più proficuo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

**VISTO** il parere rilasciato all’UIF dal proprio Comitato di esperti;

## **CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono:

### **Articolo 1**

#### **(Scambio di informazioni)**

1. L'UIF e l'A.N.AC., nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali - anche di controllo - e nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, si scambiano informazioni utili a individuare specifici fattori di rischio connessi con fenomeni corruttivi, ovvero suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi anticorruzione nella pubblica amministrazione o l'efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
2. L'UIF e l'A.N.AC. condividono le informazioni acquisite nelle sedi internazionali cui partecipano, utili al fine di approfondire i nessi esistenti tra corruzione e riciclaggio e individuare possibili sinergie tra le rispettive attività istituzionali.

### **Articolo 2**

#### **(Ambiti specifici di collaborazione)**

1. L'A.N.AC.:
  - collabora con la UIF per l'individuazione di tipologie di attività o di condotte che possono essere indicative di operazioni sospette, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti al rischio di riciclaggio e corruzione, quali ad esempio appalti, concessioni, autorizzazioni, contratti e finanziamenti pubblici;
  - collabora con la UIF per la definizione di modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *b*) del d.lgs. n. 231/2007, volti a richiamare l'attenzione dei destinatari degli obblighi di collaborazione attiva su fenomeni attinenti al riciclaggio e alla corruzione;

- si rende disponibile a comunicare gli esiti di eventuali attività di monitoraggio sulla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, dei dati relativi in particolare ai contratti pubblici, alle società e agli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni, ai beni immobili e alla gestione del patrimonio, alla concessione di finanziamenti pubblici comunque denominati, ai provvedimenti di autorizzazione e concessione nonché ai soggetti che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche o posizioni apicali nella pubblica amministrazione;
- può comunicare, per gli eventuali approfondimenti finanziari dell'UIF, con modalità tecniche da definire e nel rispetto dei principi a tutela dell'anonimato dei segnalanti, condotte anomale alla stessa segnalate nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, che potrebbero presentare correlazioni con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

## 2. L'UIF:

- collabora per l'elaborazione di parametri, fattori di rischio e indicatori utili ai fini della prevenzione della corruzione anche nell'ottica del contrasto del riciclaggio e di cui l'A.N.AC. possa decidere di avvalersi nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- si rende disponibile a effettuare analisi e studi congiunti, su specifici settori o fenomeni, per le finalità di competenza;
- comunica all'A.N.AC. i risultati di carattere generale delle analisi e degli studi svolti nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di interesse dell'Autorità.

## 3. L'UIF e l'A.N.AC. collaborano, altresì:

- per promuovere, presso gli uffici della pubblica amministrazione, l'adozione di soluzioni organizzative preordinate al corretto adempimento degli obblighi di collaborazione attiva. In tale ambito va verificata la possibilità di identificare la figura del Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette in quella del Responsabile della prevenzione della corruzione designato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, dalle pubbliche amministrazioni;

- per realizzare iniziative, anche di carattere formativo, volte a sensibilizzare gli uffici della pubblica amministrazione all'invio di segnalazioni, con particolare riguardo a possibili fenomeni di corruzione e di riciclaggio;
- per individuare casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono presentare eventuali criticità sotto il profilo della prevenzione e del contrasto della corruzione o del riciclaggio e per la valutazione congiunta delle iniziative da assumere, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per segnalarli alle Autorità di governo, legislative e amministrative competenti.


### **Articolo 3**

#### **(Durata e disposizioni finali)**

1. Ai fini della collaborazione prevista dal presente Protocollo, l'UIF e l'A.N.AC. effettuano incontri con periodicità almeno semestrale, dei quali viene redatto apposito verbale che ne illustra le risultanze.
2. Il presente Protocollo ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato di comune accordo fra le parti firmatarie, tramite scambio di corrispondenza. Esso può essere modificato anche prima della scadenza, di comune accordo tra le parti, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, lì 30 luglio 2014

PER L'UIF  
Il Direttore



PER L'A.N.AC.  
Il Presidente

